



Comune di Quinto Vicentino
Provincia di Vicenza

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI, GRUPPI, SOCIETA' ED ENTI CHE
OPERANO NEL CAMPO SPORTIVO, RICREATIVO, MOTORIO,
AMATORIALE O A FAVORE DELL'ESERCIZIO DELLA PRATICA
SPORTIVA.***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 16.03.2015



INDICE

Art. 1 – Area di intervento

Art. 2 – Natura dei contributi

Art. 3 – Competenze

Art. 4 – Soggetti beneficiari

Art. 5 – Tipologia del contributo

Art. 6 – Criteri per la concessione dei contributi

Art. 7 – Procedura per l'attribuzione dei contributi

Art. 8 – Domande di concessione

Art. 9 – Abrogazione



ART. 1) AREA DI INTERVENTO

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni e l'attribuzione di vantaggi economici alle associazioni, ai gruppi, alle società ed agli enti che operano nel campo sportivo, ricreativo, motorio, amatoriale o a favore dell'esercizio della pratica sportiva.

I contributi possono essere concessi sia per sostenere la normale attività annuale o le specifiche attività che abbiano rilevanza per la comunità.

ART. 2) NATURA ED ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI

Le competenze per i criteri (art. 5), le modalità di concessione di sovvenzioni, di contributi e di ausili finanziari (lettera A) e l'attribuzione di vantaggi economici (lettera B), sono previsti dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

Le concessioni di sovvenzioni, di contributi e di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici vengono disposti con apposito atto deliberativo.

A) Concessione Contributi: si intende la corresponsione di somme di denaro a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sportivi e ricreativi finalizzati all'incremento dell'esercizio della pratica sportiva.

In particolare:

- la concessione di contributi, in base allo stanziamento di risorse di bilancio annuale per l'attività continuativa nel settore sportivo, ricreativo, educativo scolastico e finalizzato all'incremento della pratica sportiva,
- effettuazione di iniziative sportive, ricreative, educative scolastiche organizzate dalle associazioni che ruotano attorno alle attività promosse dall'Ufficio Sport o patrocinate dall'Ente,
- piccoli riconoscimenti in premi o contributi in soldi fino ad un massimo di euro 100,00, in base allo stanziamento di risorse del bilancio annuale.

B) Attribuzione di vantaggi economici : si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o di Terzi nella disponibilità dell'Ente la fornitura di un servizio senza corrispettivo in base a convenzione.

ART. 3) SOGGETTI BENEFICIARI

Possono usufruire di contributi e vantaggi economici:

- Associazioni, Gruppi, Società sportive, Comitati, Scuole ect. che svolgono attività di formazione e di promozione nel settore sportivo e ricreativo.
- Non sono ammesse al riparto dei contributi di cui al seguente art. 6, fasce A), B), D) ed F) le Associazioni, Gruppi, Società o Comitati che beneficiano di "altri vantaggi economici" e convenzionate con l'Ente, come previsto dall'art. 2, comma B).

ART. 4) TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO



I contributi sono così classificati:

- a) Contributi per attività continuativa nel settore sportivo finalizzato all'incentivazione della pratica sportiva, in primo luogo per i ragazzi che non abbiamo ancora compiuto i 18 anni di età, e secondariamente agli atleti con età superiore;
- b) Contributi per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'associazione;
- c) Contributi per effettuare iniziative o manifestazioni ricreative, sportive, educative e scolastiche;
- d) Contributi per l'attività sportiva scolastica, giochi della gioventù e attività motoria di base delle scuole materne ed elementari;
- e) Contributi di riconoscimento finalizzati all'acquisto di medaglie, coppe, targhe o trofei.
- f) Contributi o sovvenzioni per la gestione di stabili comunali, di impianti sportivi di proprietà del Comune o di Terzi di cui l'Ente ne abbia la disponibilità, ad uso sociale, scolastico, sportivo ed aventi alla base una convenzione.

ART. 5) CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 5 si dovranno osservare i seguenti criteri:

fasce descrizione:

- A** **Attività svolta dalle Associazioni Sportive con Atleti di età inferiore ad anni 18;**
- B** **Attività svolta dalle Associazioni Sportive con Atleti di età superiore ad anni 18 e sino agli anni 30;**
- C** **Altri casi che non rientrano nei punti A) e B);**
- D** **Attività svolta con persone che abbiano compiuto 60 anni di età;**
- E** **A disposizione** dell'ufficio per l'acquisto di medaglie, coppe, targhe o trofei.
- F** **Rimborso costo iscrizione gare e campionati;**
Alle Associazioni, Gruppi o Società aventi sede legale nel Comune o con il 70% degli atleti iscritti residenti nel Comune che effettuano gare Federali, tornei affiliati ad organismi quali CONI e Federazioni Sportive Nazionali.

ART. 6) PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

- a) Concessione contributi:** il contributo viene concesso alle Associazioni che ne fanno richiesta solo per gli iscritti residenti nel comune di Quinto Vicentino. Il conteggio di



riparto viene effettuato in base all'età di ciascun atleta, in possesso del requisito essenziale della residenza.

- b) Età degli atleti:** l'età inferiore ad anni 18, l'età fino ai 30 anni, e l'età superiore ai 60 anni deve essere riferita al momento di inizio dell'attività sportiva, ovvero il 1 ottobre di ogni anno.
- c) Percentuale di riparto:** alla Giunta Comunale e' demandato il compito di approvare le percentuali di riparto dei contributi da applicare ai criteri previsti nel precedente art. 6).

ART. 7) DOMANDE DI CONCESSIONE

Le domande, compilate su apposito modello predisposto dall'ufficio Sport, dovranno pervenire entro il 31 ottobre di ogni anno e dovranno contenere:

- la denominazione della Associazione, la sede, l'attività svolta, il codice fiscale ed eventualmente la Partita Iva, i dati del Presidente, il numero delle squadre e degli atleti tesserati, suddivisi per categorie e completo di nome, cognome, località di residenza, data di nascita;
- il Bilancio consuntivo della stagione precedente e il bilancio di previsione della stagione in corso alla data di presentazione della domanda, con una copia del programma di massima (iscrizione a tornei, manifestazioni e attività ricreativa o sociale svolta);
- copia dello Statuto - per il primo anno di presentazione della domanda - e ogni qualvolta vi siano modifiche.
-

ART. 8) ABROGAZIONE

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 28.11.2011.